



**ORDINANZA DEL PRESIDENTE
AUTORITA' DI SISTEMA PORTUALE DEL MARE ADRIATICO CENTRALE**

ORDINANZA N. 90/2022 DEL 12/10/2022

PORTO DI ANCONA

**DEPOSITO TEMPORANEO IN AREA DEMANIALE MARITTIMA DI MQ 4.030,00 SITUATA
A TERGO DELLA BANCHINA N. 20 DEL PORTO DI ANCONA**

DAL 17/10/2022 al 14/01/2023

- VISTA** la legge 28 gennaio 1994 n. 84 ss.mm.ii, recante il riordino della legislazione in materia portuale, così come modificata dal D.lgs. 4 agosto 2016, n. 169 di "Riorganizzazione, razionalizzazione e semplificazione della disciplina concernente le Autorità Portuali di cui alla legge 28 gennaio 1994, n. 84, in attuazione dell'art. 8, comma 1, lettera f) della legge 7 agosto 2015, n. 124" pubblicato in Gazzetta Ufficiale Serie Generale n. 203 del 31.08.2016 e successive modificazioni ed integrazioni;
- VISTO** l'art. 6 comma 4 lett. a) della legge 28 gennaio 1994, n. 84 secondo cui l'Autorità di Sistema Portuale svolge compiti di indirizzo, programmazione, coordinamento, regolazione, promozione e controllo, delle operazioni e dei servizi portuali, delle attività autorizzatorie e concessorie di cui agli articoli 16, 17 e 18 ibidem e delle altre attività commerciali ed industriali esercitate nei porti e nelle circoscrizioni territoriali.
- VISTO** ancora, l'art. 6 comma 4 lett. a) l. 84/94 a mente del quale all'Autorità di Sistema Portuale sono conferiti poteri di ordinanza, anche in riferimento alla sicurezza rispetto a rischi di incidenti connessi alle attività e alle condizioni di igiene sul lavoro;
- VISTO** l'art. 8 comma 3 lett. m) l. 84/94 a mente del quale il Presidente amministra le aree ed i beni del demanio marittimo ricadenti nella circoscrizione di competenza sulla base delle disposizioni di legge in materia;
- VISTO** il D.M. 15/03/2022 n. 55 del Ministro delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibili notificato a questa Autorità in data 16/03/2022, recante nomina del Presidente dell'Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Centrale;
- VISTO** l'art. 59 del Regolamento di Esecuzione del Codice della navigazione, recante la disciplina dei poteri di Ordinanza;
- VISTO** l'art. 50 Cod. Nav. in combinato disposto con l'art. 39 Reg. Cod. Nav., recante la disciplina dell'uso dei beni demaniali e delle modalità di autorizzazione anche della temporanea sosta di merci o materiali



- riconesse alle attività di carico e scarico portuali per un periodo di tempo eccedente quello necessario alle ordinarie operazioni portuali;
- VISTO** sempre il combinato disposto degli artt. 50 Cod. Nav. e 39 Reg. Cod. Nav., secondo cui per la temporanea sosta di merci, il pertinente titolo autorizzatorio deve recare la indicazione delle zone e delle pertinenze oggetto della autorizzazione, la specie dei materiali o delle merci, la durata della utilizzazione, il canone da corrispondere oltre che le eventuali altre condizioni cui l'atto autorizzativo rimane subordinato;
- VISTO** il vigente Regolamento di Amministrazione del Demanio, approvato e reso esecutivo con Ordinanza Commissariale portante n. 22/2021;
- VISTI** in particolare, gli artt. 8, 9 e 18 del su menzionato Regolamento di Amministrazione del Demanio;
- VISTO** l'art. 9 ultimo comma ibidem a mente del quale nel caso in cui la richiesta di occupazione temporanea abbia ad oggetto l'utilizzazione di aree demaniali per lo svolgimento di una delle operazioni portuali individuate all'art. 16 della L. 84/1994, l'eventuale autorizzazione all'utilizzo dell'area potrà essere rilasciata di massima soltanto al soggetto legittimato ad operare ai sensi dello stesso art. 16;
- VISTO** l'art. 18 penultimo comma del citato Regolamento di Amministrazione del Demanio che dispone che il canone complessivo, soggetto a rivalutazione annuale su base dell'indice ISTAT, che risulterà dal conteggio del canone, con le misure unitarie ivi previste, non potrà, tuttavia, essere inferiore alla misura minima prevista dall'art. 9 del Decreto Interministeriale del 19/7/1989;
- VISTO** il Decreto del Ministero dei Trasporti e della Navigazione 31 Marzo 1995, n. 585 con cui è stato approvato il Regolamento recante la disciplina per il rilascio, la sospensione e la revoca delle autorizzazioni per l'esercizio di attività portuali.
- VISTO** il Decreto Ministeriale n.132 del 06/02/2001, recante il Regolamento concernente la determinazione dei criteri vincolanti per la regolamentazione da parte delle autorità portuali e marittime dei servizi portuali, ai sensi dell'articolo 16 della legge n.84/1994.
- VISTA** l'Ordinanza Presidenziale n. 1/2016 in data 13/01/2016, e successive modificazioni, che ha approvato e reso esecutivo il "Regolamento per l'esercizio delle operazioni e dei servizi portuali nel Porto di Ancona";
- VISTA** la richiesta della A.C.T. S.r.l. – C.F./P.IVA 02170440420, impresa portuale ex art. 16 l. 84/94, acquisita al prot. n. ARR-12030-22_09_2022, avente ad oggetto una istanza di autorizzazione al deposito temporaneo di contenitori in un'area di mq. 4.000,00, ubicata lungo la fascia a tergo della banchina n. 20, per contingente sopravvenuta necessità a seguito di richiesta dell'armatore committente MSC rispetto a nuovi progetti a cui la compagnia sta lavorando tra i quali l'aumento nel breve/medio



termine di movimentazione e deposito di container per il periodo dal 01/10/2022 al 31/12/2022;

- VISTA** la nota prot. PAR-7244-23_09_2022, con cui gli Uffici hanno richiesto all'impresa portuale di rimodulare e traslare le superfici dell'area chiesta in considerazione degli adempimenti previsti dal D. Lgs. n. 81/08 ss.mm.ii., evitando di porre in adiacenza l'area richiesta con l'area già attualmente assentita per deposito temporaneo di contenitori ad altra impresa portuale fino al 30/11/2022, giusta Ordinanza n. 70/2022 dell'01.09.2022;
- VISTA** sempre la nota prot. PAR-7244-23_09_2022 con cui questa Autorità ha preso atto di quanto comunicato dall'impresa istante in merito al mantenimento del deposito cauzionale pari ad euro 16.000,00 già versato dalla stessa per collaterale procedimento, nonché della contestuale trasmissione dell'attestazione prot. 37390 del 22.09.2022 di avvenuta comunicazione all'Agenzia delle Dogane ex art. 19 D. Lgs. 374/90 volta al conseguimento della prescritta autorizzazione doganale;
- VISTA** sempre la nota prot. PAR-7244-23_09_2022 con cui questi Uffici, in merito alla polizza assicurativa RCT-RCO, hanno comunicato di disporre della attestazione di pagamento del premio annuale della relativa assicurazione, depositata in sede di rilascio del titolo autorizzatorio ex art. 16 l. 84/94, portante n. 6A/2020 e 7C/20, intestata all'impresa istante;
- VISTA** la comunicazione portante prot. ARR-12073-23_09_2022 con cui l'impresa portuale A.C.T. s.r.l. ha rimesso la documentazione richiesta, producendo nuovo elaborato tecnico-grafico dell'area oggetto dell'occupazione temporanea di che trattasi, rimodulato e traslato sulla scorta delle indicazioni di questo Ente;
- VISTA** la nota prot. PAR-7276-26_09_2022 con cui questi Uffici hanno preso atto dell'elaborato trasmesso con la predetta nota prot. ARR-12073-23_09_2022 precisando che dall'analisi dello stesso l'area risulta essere di dimensioni pari a mt. 130,00 x mt. 31,00 corrispondenti, per l'effetto, a mq. 4.030,00;
- VISTA** la medesima nota prot. PAR-7276-26_09_2022 con cui questi Uffici hanno richiesto il pagamento del canone dovuto per l'occupazione in oggetto ai fini del deposito temporaneo ai sensi del combinato disposto ex artt. 50 Cod. Nav. e 39 reg. Cod.Nav.;
- VISTE** le valutazioni partecipate dalla Divisione security e safety di questo Ente, con nota prot. PAR-7266-26_09_2022, con prescrizioni che saranno, unitamente alle altre, riportate nel corpus dispositivo del presente provvedimento ordinamentale;



- VISTA** la nota acquisita al prot. ARR-12312-28_09_2022 con cui l'Impresa istante ha prodotto l'attestazione di corresponsione del canone dovuto, perfezionata tramite piattaforma PagoPA;
- VISTA** la nota prot. R.U. 43028 del 30/09/2022, acquisita al prot. ARR-12415-30_09_2022, con cui la locale Autorità Marittima ha espresso il proprio nulla osta per gli aspetti di propria competenza;
- VISTO** il parere della Direzione Tecnica di questo Ente, prot. PAR-7471-03_10_2022, con richiamo delle prescrizioni già rese con parere prot. PAR-9048-14_12_2021;
- VISTA** la autorizzazione doganale ai sensi dell'art. 19 D.lgs. n. 374/90 rilasciata dalla Agenzia delle Dogane di Ancona, ivi trasmessa dall'impresa portuale con nota prot. in data 11.10.2022, acquisita al prot. ARR 12849-11_10_2022;
- VISTA** sempre la nota prot. in data 11.10.2022, acquisita al prot. ARR 12849-11_10_2022, con cui l'impresa portuale, nel rimettere il prescritto nulla osta doganale, ha provveduto alla rimodulazione del periodo di deposito con indicazione della decorrenza dalla data del 17.10.2022 fino alla data del 14.01.2023, per contingente sopravvenuta necessità a seguito della richiesta dell'armatore MSC di sbarcare n. 500 contenitori da 40 piedi dalla nave MSC Masha 3 prevista arrivare nella giornata del 17.10.2022;
- VISTE** le concessioni demaniali marittime portanti n. 00-16/2020 del 10.07.2020 Rep.1617 aventi ad oggetto mq 52.960 (lotto A) di area demaniale marittima in Darsena Marche e n. 00-38/2020 del 15.10.2020 Rep. 1709 afferente a ulteriori mq 1560,00, entrambi per deposito continuativo di contenitori;
- VISTE** le autorizzazioni di impresa ex art. 16 l. 84/94 recanti n. 6A/2020 e n. 7C/20 rilasciate a favore della società A.C.T. s.r.l., formalmente pubblicate nel pertinente Portale del Lavoro Portuale implementato da questo Ente sul proprio sito istituzionale;
- CONSIDERATA** l'esigenza manifestata dalla società istante di disporre per un arco temporale limitato di ulteriori aree di deposito, non altrimenti soddisfatti con le attuali disponibilità di aree assentite in concessione demaniale marittima con i titoli demaniali sopra richiamati;
- TENUTO CONTO** che la richiesta formalizzata dalla impresa portuale è volta a far fronte ad una esigenza avente anche natura transitoria riconnessa ad arrivi ravvicinati di navi che hanno di fatto saturato gli spazi demaniali nella disponibilità concessoria della impresa portuale con previsione di uno sbarco eccezionale di 500 contenitori pieni import da 40 piedi;
- VERIFICATA** la non interferenza del deposito temporaneo – alla luce della intervenuta rimodulazione delle date riconnesse all'esigenza prospettata dall'impresa portuale- con la programmazione degli interventi infrastrutturali da parte dei competenti Uffici tecnici dell'Ente;



- CONSIDERATO** che, tra i compiti delle Autorità di Sistema portuale, ascritti dalla legge n. 84/94, rientra quello di promozione delle attività commerciali ed industriali esercitate nei porti di competenza, a norma dell'art. 6 comma 1 lett. a) l. 84/94 sì come novellata dal D.lgs. 169/2016;
- CONSIDERATO** che lo svolgimento delle operazioni portuali connesse al temporaneo deposito in argomento presso il porto di Ancona sia in grado di generare un incremento delle attività indotte da tale stoccaggio a favore dello sviluppo dei traffici portuali e del generale indotto che tali attività determinano;
- RITENUTO** nelle more dell'avvio delle previste progettualità ed infrastrutturazione delle aree individuate per il deposito temporaneo, di rendere proficua, anche sotto il profilo erariale, l'utilizzazione delle stesse in attesa degli interventi programmati in loco, sulla scorta del parere acquisito dagli Uffici preposti di questo Ente;
- RITENUTO** di dover provvedere ad autorizzare il deposito temporaneo di che trattasi nel perseguimento delle giuste condizioni di tutela della pubblica incolumità e della salute e sicurezza dei lavoratori coinvolti nello svolgimento delle operazioni portuali;
- VISTI** gli atti d'ufficio;

RENDE NOTO

A decorrere dal 17/10/2022 fino alla data del 14/01/2023, l'area di mq. 4.030,00, come da planimetria allegata, sarà destinata in via eccezionale e temporanea al deposito temporaneo di contenitori, oggetto di operazioni portuali condotte ai sensi dell'art. 16 l. 84/94 dalla società A.C.T. s.r.l., impresa portuale autorizzata con titoli portanti nn. 6A/2020 e 7C/20.

TUTTO CIO' PREMESSO

ORDINA

Art. 1

Ai fini delle attività di deposito cui alle superiori premesse e per l'intera durata delle stesse, tutti gli spazi all'uopo interessati sono interdetti ad ogni uso ed a qualunque accesso, fatte salve le ordinarie attività previste nelle aree immediatamente adiacenti.

In relazione a quanto sopra, assume eccezione ogni esigenza per pubblici interventi di soccorso e/o di polizia da parte dei competenti organi istituzionali.

Qualora le necessità di utilizzare le suddette aree demaniali marittime, ulteriori rispetto a quelle condotte in regime di concessione, dovesse esaurirsi in epoca antecedente alla scadenza sopra indicata, è obbligo dell'impresa portuale A.C.T. s.r.l. darne tempestiva comunicazione alla Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Centrale.



Art. 2

La presente ordinanza è subordinata all'osservanza delle seguenti prescrizioni/condizioni da parte dell'impresa portuale A.C.T. s.r.l.:

- L'area in oggetto risulta inserita all'interno della area omogenea denominata "Nuova Darsena", pertanto, al fine di non generare potenziali situazioni di interferenza con l'operatività portuale che interessa la specifica area, il richiedente dovrà provvedere alla perimetrazione dell'area ricorrendo all'utilizzo di apposite delimitazioni (tipo new jersey) già presenti ed utilizzabili nell'area evitando di occupare, anche in via temporanea la viabilità esterna al perimetro (lato mare banchina 19-20 e/o lato Magazzino ICOP) con carrelli elevatori e/o mezzi porta container e mezzi operativi in genere;
- le attività dovranno essere svolte nel rispetto di ogni vigente disposizione legislativa, di qualunque ordine e grado, con particolare riguardo alle norme in materie di tutela ambientale, di salute e sicurezza fisica dei lavoratori ai sensi del D. Lgs. 272/99 e del D.Lgs. 81/2008 ss.mm.i., e di igiene e sanità pubblica;
- in presenza di necessità di carattere operativo e connesse al rispetto delle norme di sicurezza al momento non preventivabili, questa Amministrazione si riserva la facoltà di sospendere temporaneamente e/o revocare definitivamente la efficacia del presente provvedimento fornendo le dovute motivazioni.
- dovrà essere garantito il transito ordinario della viabilità portuale oltre che di eventuali mezzi di soccorso e di emergenza lungo la medesima viabilità;
- a tal riguardo, le operazioni di movimentazione e posizionamento dei contenitori dall'area di deposito temporaneo dovranno essere eseguite nel rispetto della ordinaria viabilità pubblica;
- dovrà essere assicurata, sulla base di specifiche valutazioni dei rischi interferenziali, ogni necessaria misura di prevenzione, ivi incluse le connesse azioni di coordinamento necessarie, in relazione alle attività portuali limitrofe anche di altrui competenza, dandone evidenza formale preventiva a questo Ente;
- la impresa portuale dovrà adeguatamente informare eventuali ditte terze preventivamente all'accesso all'area in relazione alla conformazione dei luoghi ed alle procedure operative, producendo il relativo verbale di coordinamento;
- in prossimità di binari ferroviari in esercizio, il deposito dovrà avvenire mantenendo sempre la distanza di m. 2,00 dalla rotaia più vicina;
- a cura dell'impresa portuale, alla scadenza della vigenza del presente titolo, dovrà essere garantita la immediata riduzione in pristino stato e la pulizia degli spazi utilizzati, nonché la rimozione delle attrezzature di cui la stessa si avvale ordinariamente, con obbligo comunicativo a questa Autorità di Sistema Portuale, cui rimane subordinato lo svincolo del deposito cauzionale, pur sempre previo sopralluogo degli Uffici dell'Ente;
- qualora l'impresa portuale non adempia all'obbligo dello sgombero o della riconsegna della area assentita alla scadenza del periodo di vigenza del presente titolo, l'Ente potrà provvedervi d'ufficio in danno all'impresa portuale, rivalendosi sulla cauzione prestata.



- è fatta salva ogni ulteriore prescrizione che venga impartita da altri soggetti istituzionali competenti, non esimendo il presente titolo dalla acquisizione di ogni altro assenso, nulla osta comunque denominato che sia ex lege dovuto.

Art. 3

La società A.C.T. s.r.l., impresa portuale autorizzata ai sensi dell'art. 16 l. 84/94, assume il formale impegno alla piena osservanza delle superiori prescrizioni manlevando l'Autorità di Sistema e l'Autorità Marittima da responsabilità di qualunque titolo per i danni che dovessero derivare, a persone e/o beni anche di terzi, in dipendenza dello svolgimento delle attività oggetto del presente provvedimento, anche oltre i massimali della polizza RCT-RCO agli atti d'ufficio.

La impresa portuale, prima dell'avvio del deposito di che trattasi, comunicherà alla Autorità di Sistema Portuale i nominativi ed i recapiti mail e telefonici del personale reperibile contattabile in caso di necessità, oltre che, sulla base di specifiche valutazione dei rischi interferenziali, la attestazione formale circa l'avvenuta adozione delle dovute azioni di coordinamento, in relazione alle attività portuali limitrofe anche di altrui competenza.

Art. 4 Disposizioni finali e sanzioni

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservare e di far osservare la presente Ordinanza, la cui pubblicità verrà assicurata mediante l'opportuna diffusione, nonché con l'inclusione alla pagina "Ordinanze" del sito istituzionale. <https://www.porto.ancona.it/index.php/it/ordinanze>

I trasgressori della presente Ordinanza saranno perseguiti, sempre che il fatto non costituisca più grave reato, ai sensi degli artt. 1161 e 1174 Cod. Nav., nonché per le violazioni previste dal Codice della Strada per quanto applicabile.

I veicoli eventualmente parcheggiati in difformità dalle disposizioni contenute nell'art. 1 saranno rimossi e qualsivoglia sanzione, principale e accessoria e/o spesa riconnessa ivi comprese la rimozione e le spese di custodia, saranno solidalmente a carico del proprietario e/o del trasgressore.

Ancona, 12.10.2022

Il Presidente
Ing. Vincenzo Garofalo

V°
Il Dirigente
Avv. Giovanna Chilà

V° Il Segretario Generale
Dott. Salvatore Minervino